COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO COMMERCIO CON L'ESTERO

LXIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 1963

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **DOSI**

INDI

DEL PRESIDENTE **DE' COCCI**

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 647

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 648

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti. (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*). (4436) 648

PRESIDENTE 648, 649, 650

GRAZIOSI, *Relatore* 648, 649, 650

MAZZONI 648

DOSI 649

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio* 649, 650

Costituzione di un fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero. (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*). (4410) 651

PRESIDENTE 651, 652

ORIGLIA 651

STORCHI, *Sottosegretario di Stato per il commercio estero*. 651, 652

BIAGGI NULLO 652

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

RUBINACCI e DE COCCI: Proroga del termine, di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, sul finanziamento a medio termine al commercio. (4505) 653

PRESIDENTE 653

ORIGLIA 653

BIAGGI NULLO 653

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio* 653

Votazione segreta:

PRESIDENTE 653

La seduta comincia alle 9,30.

MERENDA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Battistini.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per la discussione dei progetti di legge all'ordine del giorno il deputato Invernizzi è sostituito dal deputato Mazzoni.

Discussione del disegno di legge: Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato) (4436).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge concernente: « Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti ».

Prego il relatore onorevole Graziosi di riferire sul provvedimento già approvato dalla IX Commissione permanente del Senato.

GRAZIOSI, *Relatore*. Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, all'inizio di questa legislatura fu presentato un disegno di legge, dal titolo: « Disciplina del mercato ortofrutticolo della carne e del pesce », che poi non giunse in porto perché cadde il Governo Fanfani.

In quel disegno di legge si era tentato di inserire un emendamento dell'onorevole Truzzi che permettesse ai produttori agricoli di vendere la loro produzione non solo nell'ambito del mercato all'ingrosso ma anche nell'ambito del mercato al dettaglio.

Oggi il Governo ha presentato questo disegno di legge, già approvato dal Senato, per cercare di ottenere ciò che non si riuscì ad ottenere con la legge precedente. I produttori agricoli desiderano che la facoltà di vendere i loro prodotti all'ingrosso sia estesa in sede stabile anche alla vendita al minuto.

All'articolo 1 del disegno di legge si concede, infatti, ai produttori agricoli la facoltà di vendere al dettaglio, nell'ambito dei territori dei rispettivi comuni, i prodotti ottenuti nei loro fondi per coltura e allevamento, osservando il rispetto delle norme igieniche e sanitarie.

All'articolo 2 viene chiarito il concetto di produttore agricolo in cui si comprendono anche le persone che gestiscono l'azienda agricola.

L'articolo 3 precisa la procedura cui devono uniformarsi gli interessati per ottenere l'autorizzazione alla vendita al dettaglio.

L'articolo 4 stabilisce il termine entro il quale deve essere rilasciata la predetta autorizzazione.

L'articolo 5 riguarda il diniego dell'autorizzazione a coloro che abbiano riportato negli ultimi 5 anni condanne per delitti contro l'economia pubblica l'industria, il commercio e la salute pubblica.

L'articolo 6 tratta della revoca dell'autorizzazione quando il titolare perde la qualità di produttore agricolo, quando pone in vendita prodotti che non sono del proprio fondo e quando il produttore agricolo viene condannato per i delitti indicati nell'articolo 5.

L'articolo 7 infine abroga ogni disposizione contraria alla legge in parola.

È al nostro esame quindi un disegno di legge auspicato da tempo e che il Governo ha presentato con l'intenzione di frenare l'ascesa dei prezzi. Bisogna tener presente che il disegno di legge riconosce il principio della partecipazione diretta dei produttori agricoli al processo distributivo nell'interesse dei consumatori. Per queste considerazioni auspico che la Commissione approvi questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MAZZONI. Prendo la parola non tanto per esprimere una recisa opposizione, quanto per rilevare l'insufficienza del provvedimento in rapporto allo scopo per il quale era stato deciso.

Come loro sanno, l'ambito comunale, nella produzione di generi che possono essere direttamente venduti al mercato, è generalmente sempre limitato e non può essere l'elemento che costituisce il calmiere nei grandi centri, dove tali prodotti vengono più largamente richiesti. Sono di Firenze e, per esperienza personale, potrei dire che la produzione locale (che attualmente viene venduta nei mercatini rionali o viene portata al mercato generale) è minima rispetto all'acquisto della verdura e della frutta necessario per l'alimentazione. La preoccupazione che spinse il Governo a prendere il provvedimento in esame non si risolve certo con tali « toppette » o mezze misure. È indispensabile che siano adottati provvedimenti che colpiscano le manovre nella fase del raccolto dei prodotti, che altri provvedimenti consentano controlli nei processi di conservazione; è indispensabile che vi sia, come hanno dichiarato i comuni del triangolo industriale (Milano, Genova, Torino), una maggiore possibilità di controllo da parte della pubblica opinione nei mercati generali, affinché i grossisti non siano gli arbitri della situazione.

Ritengo pertanto che il provvedimento in esame lascerà le cose come stanno. I produt-

tori che vengano a conoscenza del fatto che a distanza di 20 o 30 chilometri la vendita dei prodotti potrà dare un maggiore ricavo, non esiteranno a trasportare le merci dal luogo di produzione verso centri che permettano guadagni superiori.

Desidero inoltre far rilevare che questo provvedimento darà la possibilità di una vendita al minuto a coltivatori diretti i quali, com'è noto, non sempre vendono esclusivamente i prodotti del loro appezzamento di terreno. Infatti non esiste alcuna possibilità di controllare se i prodotti che un coltivatore diretto vende nel mercatino rionale provengano da un altro comune o meno.

Un altro inconveniente da considerare è il fatto che i coltivatori diretti possono vendere i prodotti senza licenza, onere che, insieme con altri, grava sugli altri venditori; tale privilegio poi non è controbilanciato da alcuna riduzione sui prezzi.

Ritengo che non sia opportuno discutere un provvedimento che creerà malcontento tra i venditori ambulanti e non realizzerà lo scopo per cui era stato proposto, lo scopo cioè di far sì che l'immissione diretta dei prodotti da parte dei produttori agisca da calmiere.

Non ci opponiamo all'approvazione del provvedimento, ma abbiamo desiderato sottolineare che esso non risolve il grave problema costituito dalla necessità di procedere ad un completo rinnovamento del sistema inerente alla circolazione, trasformazione e distribuzione delle merci. È necessario prendere provvedimenti che accolgano le proteste di tutti i cittadini, eliminando ogni preoccupazione per quanto concerne sofisticazioni delle merci e rincaro dei prezzi.

Queste sono le mie osservazioni e mi auguro che il Governo abbia compreso che ormai non è più sufficiente dire che è indispensabile una misura atta a riordinare in genere tutto il sistema delle licenze: ormai è tempo di procedere ad una revisione organica e completa di tutto il sistema attraverso il quale le merci giungono al consumatore.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DE' COCCI

DOSI. Il disegno di legge autorizza i coltivatori diretti alla vendita dei propri prodotti, in forma singola o in forma associata. Che cosa si intende per forma associata: soltanto le cooperative e i consorzi o anche altri organismi? Vorrei questa spiegazione perché la parola « associata » è un po' lata. E poi a chi ci si vuol riferire parlando di « persona giuridica »?

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

GRAZIOSI, *Relatore*. Vorrei dare all'onorevole Mazzoni qualche ulteriore precisazione. Potrei essere d'accordo con lui nel sostenere che questo provvedimento non risolve il grave problema dell'ascesa dei prezzi nel nostro Paese. Egli ha parlato di mezze misure, di *toppette:* può anche essere vero; ma, se rifiutiamo queste piccole misure, rinunciamo anche a quei sia pur lievi vantaggi che esse comportano. Sarà un tamponamento ad una grave situazione; ma certo non andrà a danno della situazione dei prezzi.

L'onorevole Mazzoni afferma che nei grossi agglomerati urbani non sarà avvertito il beneficio di questa legge. Io non sono d'accordo. L'articolo 2 parla di imprese agricole che possono sorgere anche nei grandi agglomerati urbani e della vendita anche nei comuni limitrofi: ebbene, che forse i coltivatori della cerchia di Milano o di Firenze non potranno recarsi in questi due centri? Ora, se viene portato in casa, direttamente, un prodotto agricolo, indubbiamente si sarà ottenuto un buon risultato. In questa sede non voglio fare discussioni sulla possibilità che vi saranno categorie poco sodisfatte di questo provvedimento: indubbiamente ve ne saranno; ma un provvedimento di questo genere serve a contenere l'ascesa dei prezzi, perché consente l'immissione della merce direttamente dalla produzione al consumo. E questo è quanto il Governo si propone di ottenere.

Lo stesso onorevole Mazzoni si pone poi la domanda se avremo la garanzia che i coltivatori venderanno veramente i prodotti del proprio fondo: io gli rispondo ricordandogli che esiste un articolo della legge che prevede la revoca della licenza nei confronti di quanti non venderanno il prodotto del proprio fondo. Evidentemente, ci saranno forze di polizia che avranno, appunto, il compito di questo controllo.

Poiché al collega Dosi si riserva di rispondere lo stesso Sottosegretario, come vostro relatore e per tutti questi motivi, posso concludere invitandovi ad approvare il disegno di legge, il quale recherà un beneficio lieve, ma sicuro.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Il Governo non si attende di risolvere il problema in modo radicale; però, non vi è dubbio che lo strumento che intende adottare sia valido, come del resto è emerso dall'approfondita discus-

sione svolta in materia al Senato, discussione in cui sono intervenute tutte le parti politiche. Per quanto riguarda la precisazione chiesta dall'onorevole Dosi circa la strutturazione del disegno di legge, l'articolo 2 indica chiaramente quelli che sono i soggetti delle norme; cioè precisa: « Ai fini della presente legge, sono considerati produttori agricoli i proprietari di terreni da essi direttamente condotti o coltivati, i mezzadri, i fittavoli; i coloni, gli enfiteuti e le loro cooperative o consorzi ». Quindi è chiaro che le norme si riferiscono solo ed esclusivamente alle cooperative ed ai consorzi.

Il secondo comma dell'articolo 3, che disciplina le modalità procedurali per ottenere l'autorizzazione alla vendita, prescrive che la domanda va sottoscritta dal rappresentante, se trattasi di associazioni o di persona giuridica (e parlando di persona giuridica si fa riferimento in genere al rappresentante della cooperativa o del consorzio). Non potremmo avere una società per azioni per vendere la frutta: è assurdo. Ciò andrebbe al di là della portata del provvedimento al nostro esame.

GRAZIOSI, *Relatore*. Forse non sarebbe stato male specificare meglio quella frase.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Per quanto riguarda i problemi sollevati dall'onorevole Mazzoni, già ho avuto occasione di far rilevare in questa Commissione che i problemi della distribuzione sono indubbiamente di grandissimo impegno; e che siano problemi di difficile soluzione è dimostrato dal fatto che sono comuni a tutti gli Stati, a quelli occidentali come a quelli orientali. È un problema evidentemente di continuo adeguamento degli strumenti legislativi a quello che è il mutare delle condizioni in cui opera la distribuzione.

Il Governo ha dichiarato che è a disposizione della Commissione per un esame approfondito di tutto il settore, esame che, se non erro, è già stato iniziato in sede di Comitato ristretto. Purtroppo l'attuale legislatura – che sta per terminare – difficilmente ci consentirà di risolvere il problema; ci auguriamo comunque che la nuova Camera avrà elementi e strumenti idonei per risolvere definitivamente ed al più presto possibile il problema della distribuzione e della conseguente riduzione dei costi.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendovi osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

I produttori agricoli singoli od associati non sono tenuti a munirsi della licenza di cui al regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, per la vendita al dettaglio nell'ambito del proprio comune e dei comuni viciniori dei prodotti ottenuti nei rispettivi fondi per coltura o allevamento, ferme restando tutte le altre agevolazioni stabilite dalle leggi vigenti per la vendita diretta dei prodotti agricoli ai consumatori.

Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di sanità e d'igiene e quelle concernenti le centrali del latte.

(*È approvato*).

ART. 2.

Ai fini della presente legge, sono considerati produttori agricoli i proprietari di terreni da essi direttamente condotti o coltivati, i mezzadri, i fittavoli, i coloni, gli enfiteuti e le loro cooperative o consorzi.

(*È approvato*).

ART. 3.

I produttori singoli od associati che intendono effettuare una vendita di cui all'articolo 1 debbono farne domanda ai sindaci dei comuni in cui intendono effettuarla.

La domanda, sottoscritta dal rappresentante, se trattasi di associazioni o di persona giuridica, deve essere presentata al sindaco in duplice esemplare.

La domanda, oltre l'indicazione delle generalità del richiedente, della specifica qualifica di produttore agricolo ai sensi dello articolo 2 e degli estremi di ubicazione del fondo di produzione del richiedente o dei fondi di produzione dei soci o associati deve contenere altresì la specificazione, rispettivamente se di coltura o di allevamento, dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e dei modi in cui s'intende effettuarla, se permanentemente o meno, e se in posti stabiliti dall'autorità comunale in maniera che in ogni caso sia possibile l'individuazione del luogo di vendita.

La domanda deve essere corredata dal certificato penale generale del richiedente dal quale risulti la inesistenza di condanne per alcuno dei reati indicati nella lettera *c*) del successivo articolo 6 e, nel caso di presentazione in comune diverso da quello dove trovasi il fondo o i fondi di produzione, anche da certificato in carta libera del sindaco di

questo ultimo comune che attesti essere il richiedente o i soci o gli associati produttori agricoli per il terreno od i terreni indicati nella domanda.

(*È approvato*).

ART. 4.

Entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda, il sindaco rilascia la relativa autorizzazione indicando nella stessa i prodotti, i luoghi e giorni di fiera o di mercato per i quali è autorizzata la vendita, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

(*È approvato*).

ART. 5.

L'autorizzazione è negata solo se i produttori agricoli e i rappresentanti delle persono giuridiche richiedenti hanno riportato condanne negli ultimi cinque anni per delitti, previsti anche da leggi speciali, contro la economia pubblica, l'industria e il commercio e la salute pubblica.

(*È approvato*).

ART. 6.

Decadono i diritti del produttore di cui alla presente legge e l'autorizzazione viene ritirata quando:

a) il titolare dell'autorizzazione perda la qualità di produttore agricolo nel comune in relazione al quale l'autorizzazione è rilasciata;

b) il produttore agricolo o la persona giuridica pongano in vendita prodotti non ottenuti direttamente dall'impresa agricola gestita o dai fondi degli agricoltori associati nel comune per il quale è autorizzata la vendita;

c) i produttori agricoli e i legali rappresentanti delle persone giuridiche siano condannati per taluno dei delitti indicati nell'articolo 5.

(*È approvato*).

ART. 7.

È abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con la presente legge.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Costituzione di un fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato) (4410).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Costituzione di un fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero ».

In assenza del relatore riferirò io stesso sul disegno di legge che è già stato approvato dalla IX Commissione permanente del Senato.

Discutendo dello stato di previsione del Ministero del commercio estero abbiamo qualche volta fatto riferimento a quelle ottime istituzioni rappresentate dalle borse di pratica commerciale all'estero che ci permettono di avere dei giovani veramente preparati che svolgono un'utile funzione anche di collaborazione con gli addetti commerciali o gli uffici dell'I.C.E.

Con il presente disegno di legge viene meglio organizzato il fondo per la gestione delle borse di studio; in quanto si modifica un precedente provvedimento, alimentando questo fondo non solo con la dotazione dello Stato (versata dalla Cassa depositi e prestiti) ma anche con il contributo di amministrazioni, enti privati, eccetera. Abbiamo quindi una strutturazione più autonoma resa possibile dalla più larga consistenza di mezzi finanziari a disposizione.

Alla luce di queste considerazioni penso che i colleghi vorranno dare il loro voto favorevole al provvedimento.

Dichiaro aperta la discussione generale.

ORIGLIA. Vorrei alcuni chiarimenti sulle parti innovative del progetto di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Prego l'onorevole Sottosegretario di volere egli stesso fornire al collega Origlia le delucidazioni richieste.

STORCHI, *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Si tratta di una determinazione più precisa del modo in cui possano essere impiegati i fondi. L'articolo 2, che è stato concordato insieme con gli organi di controllo, stabilisce che il patrimonio del fondo è costituito da un capitale fruttifero di 10 milioni a carico delle Camere di commercio, industria e agricoltura, dal contributo del Ministero del commercio con l'estero in riferimento alla legge 29 ottobre 1954, nu-

mero 1083, e da eventuali contributi da parte di altre amministrazioni o di privati.

L'amministrazione sarà tenuta da un consiglio di amministrazione che sarà presieduto dal Sottosegretario per il commercio con l'estero e sarà sotto il controllo della Corte dei conti.

In definitiva questa legge ha soltanto lo scopo di rendere possibile lo sblocco del fondo di riserva. In base all'articolo 2 della legge 24 luglio 1942, n. 1023, i fondi non spesi andavano in riserva e non erano più disponibili.

Proprio in questi giorni si è concluso un concorso nel quale sono risultati vincitori di borse di studio 8 giovani che attualmente stanno svolgendo un periodo di pratica in Italia prima di raggiungere le loro sedi all'estero. Stiamo già preparando un nuovo concorso in cui speriamo di portare le borse di studio al numero di 25. È necessario tener presente che dall'inizio del 1953 fino ad oggi sono stati fatti 4 concorsi per 17 borse di studio, mentre attualmente, con questa modifica, siamo in grado di fare un concorso per 25 borse di studio per la pratica commerciale all'estero. Vi è una grande utilità in questi concorsi sollecitati da parecchie imprese esportatrici.

PRESIDENTE. Le eventuali contribuzioni dei privati sono previste?

STORCHI, *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Sì, sono previste.

BIAGGI NULLO. Ma allora si assume la forma di un ente morale!

PRESIDENTE. Non mi pare, si tratta solo di una gestione autonoma.

Passiamo all'esame degli articoli, che, non essendovi osservazioni né emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

L'articolo 1 della legge 24 luglio 1942, n. 1023, è modificato come segue:

« È istituito presso il Ministero del commercio con l'estero un Fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero (F.A.B.).

Le borse vengono conferite, con le norme previste dall'articolo 3, a cittadini italiani, i quali intendano recarsi all'estero per addestrarsi nella pratica degli scambi con l'estero ».

(*È approvato*).

ART. 2.

L'articolo 2 della legge 24 luglio 1942, n. 1023, modificato con l'articolo unico della legge 28 luglio 1950, n. 595, è sostituito dal seguente:

« Il patrimonio del Fondo è costituito da un capitale fruttifero di lire 10.000.000 versato alla Cassa depositi e prestiti.

Le entrate del Fondo sono costituite:

a) dagli interessi sul capitale costituito in patrimonio;

b) dal contributo annuo globale di lire 10.000.000 a carico delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, la cui misura per ogni singola Camera sarà determinata, di anno in anno, dal Ministero dell'industria e del commercio in rapporto alle entrate previste nei bilanci camerali per imposte e sovrimposte ed il cui versamento al Fondo sarà effettuato dalle Camere stesse, con le modalità stabilite dal regolamento, entro il secondo trimestre dell'anno;

c) dal contributo corrisposto dal Ministero del commercio con l'estero a norma della legge 29 ottobre 1954, n. 1083;

d) da eventuali contributi ed offerte di altre Amministrazioni, enti o privati;

e) dalle somme disponibili presso la Cassa depositi e prestiti alla data di entrata in vigore della presente legge, dedotte lire 10.000.000 versate alla predetta Cassa ai sensi del comma precedente.

Con le entrate predette si provvede al pagamento degli assegni mensili e al rimborso delle spese di viaggio ai titolari delle borse, nonché a tutte le altre spese necessarie per il funzionamento del Fondo ».

(*È approvato*).

ART. 3.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del commercio con l'estero, d'intesa con i Ministri degli affari esteri, del tesoro e dell'industria e del commercio, saranno stabilite le nuove norme per l'amministrazione del Fondo, nonché quelle relative ai requisiti di ammissione al concorso, alla concessione e al godimento delle borse ed al controllo dell'attività svolta all'estero dai beneficiari.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Rubinacci e De' Cocci: Proroga del termine, di cui al 3° comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, sul finanziamento a medio termine al commercio (4505).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Rubinacci e De' Cocci, concernente la proroga del termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, sul finanziamento a medio termine al commercio.

Riferirò io stesso sulla proposta di cui sono presentatore insieme al collega Rubinacci.

Abbiamo molto parlato del grave inconveniente della fine della legge sui finanziamenti alla piccola industria e al commercio. Mentre, per quanto riguarda la piccola industria, sono esauriti i fondi (aderendo all'invito della Commissione ho scritto una lettera al Ministro del tesoro), per quanto riguarda la legge per i finanziamenti a medio termine al commercio è scaduto il termine di validità, mentre esiste ancora una leggera disponibilità di fondi. Auspichiamo una riforma della legge, che ne estenda l'applicazione, ma sarebbe assurdo non utilizzare i fondi disponibili solo perché è scaduto il termine. Pertanto la proposta di legge è volta a prorogare ulteriormente il termine al 30 giugno 1963, formulando il voto di un ulteriore finanziamento e di un aggiornamento dell'intera materia.

Dichiaro aperta la discussione generale.

ORIGLIA. Noi auspichiamo le migliori fortune per la nuova legge già predisposta dal Ministero dell'industria, e che si è arenata per mancanza di fondi; ma intanto, da dichiarazioni che mi sono state fatte dal direttore del Medio credito lombardo e da quello della Centrobanca, risulta che i 300 milioni sono stati esauriti mentre vi sono ancora domande presentate prima del 31 dicembre e rimaste in sospeso appunto per mancanza di fondi. È evidente dunque che la proroga al 30 giugno non servirà a nulla. Vorrei comunque conoscere l'entità della cifra ancora disponibile e auspico che, al più presto, venga posto in discussione il provvedimento di carattere generale.

PRESIDENTE. C'è ancora qualche rimanenza, perché lo stesso Ministero ha sollecitato l'approvazione della proroga. Inoltre dobbiamo pensare che ci sono contratti relativi a finanziamenti già approvati e che non è stato possibile stipulare perché è scaduta l'operatività della legge. Se non altro, la proroga consentirà di perfezionare le operazioni iniziate. Sarebbe da auspicare una proroga più lunga, ma anche sei mesi sono sufficienti. Anzi, una proroga breve può costituire una spinta per avere presto una legge organica.

BIAGGI NULLO. Mi associo alle considerazioni del collega Origlia. Propongo, però, di elevare il termine della proroga al 31 dicembre, e ciò non solo in considerazione della stasi legislativa che conseguirà al periodo elettorale, ma soprattutto per sollecitare il Governo a provvedere, nel frattempo, allo stanziamento di nuovi fondi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Circa l'emendamento del collega Biaggi non ho nulla in contrario.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Il Governo non ha nulla in contrario alla proroga fino al 31 dicembre.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico di cui do lettura:

« Il termine di cui al 3° comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, prorogato al 30 giugno 1962, con legge 25 gennaio 1962, n. 21, ed al 31 dicembre 1962, con legge 28 luglio 1962, n. 1075, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1963 ».

Il collega Biaggi propone di sostituire al termine: « 30 giugno 1963 », il nuovo termine: « 31 dicembre 1963 ».

Pongo in votazione questo emendamento.

(*È approvato*).

L'articolo unico rimane, pertanto, così formulato:

« Il termine di cui al 3° comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, prorogato al 30 giugno 1962, con legge 25 gennaio 1962, n. 21, ed al 31 dicembre 1962, con legge 28 luglio 1962, n. 1075, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1963 ».

La proposta di legge, che consta di un solo articolo, sarà direttamente votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e della proposta di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Costituzione di un fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero » (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (4410):

Presenti e votanti 29
Maggioranza 15
Voti favorevoli . . . 29
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

« Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti » (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (4436):

Presenti e votanti 29
Maggioranza 15
Voti favorevoli . . . 29
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

e della proposta di legge:

RUBINACCI e DE' COCCI: « Proroga del termine, di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, sul finanziamento a medio termine al commercio » (4505):

Presenti e votanti 29
Maggioranza 15
Voti favorevoli . . . 29
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Agosta, Alessandrini, Amadeo Aldo, Baldi, Ballardini, Bertoldi, Biaggi Nullo, Castagno, Ceravolo Domenico, Colleoni, Colombo Vittorino, Dal Falco, De' Cocci, Diaz Laura, Dosi, Gatto Vincenzo, Granati, Graziosi, Gorreri, Gullotti, Helfer, Longo, Menchinelli, Natoli, Origlia, Romeo, Titomanlio Vittoria, Togni Giulio Bruno, Vacchetta.

È in congedo:

Battistini.

La seduta termina alle 10,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI